

RISOLUZIONE n. 4/99 del 25.5.1999

### **Risoluzione sulla spettanza del compenso per le ordinanze cautelari**

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 25/5/1999, ha approvato la seguente risoluzione:

la Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, con nota del 10/2/1998, ha evidenziato che il Consiglio di Stato, con parere del 7/10/1997, ha ritenuto non dovuto il compenso aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs 545/92 per le ordinanze di accoglimento o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.Lgs 546/92.

Il Consiglio, con la risoluzione n. 2 in data 6/5/1997, aveva ritenuto dovuto il compenso per l'ordinanza di sospensione che definiva la fase cautelare del giudizio.

Così come previsto per il codice processuale civile il procedimento tributario si può articolare in due fasi:

- 1) cautelare, eventuale, su richiesta della parte;
- 2) di merito.

Vi sono, come previsto per il codice di rito, casi in cui alla fase cautelare, che ha una propria autonomia, non segue la fase del merito.

Nel codice processuale civile, esaurita la fase cautelare, nel caso di provvedimento negativo, il giudizio di merito è meramente eventuale (art. 669-*septies* c.p.c.), mentre nel caso di provvedimento di accoglimento è previsto il termine di giorni trenta per proporre il giudizio di merito, altrimenti il provvedimento diviene inefficace (art. 669-*octies* c.p.c.).

La fase cautelare, anche quando, come nel processo tributario, è prevista nel corso del giudizio, presupponendo la pendenza del ricorso, conserva una sua autonomia, non dovendo necessariamente essere seguita dal giudizio di merito.

Così come accade quando il giudizio viene dichiarato estinto, sospeso o interrotto con decreto del presidente della sezione, cui, dopo la pronuncia sulla sospensione, torna il fascicolo processuale per l'assegnazione al relatore per il merito (art. 27, comma 2, D.Lgs 546/92). Ciò si verifica nei casi di:

1) interruzione per morte della parte o per perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza (art. 40, comma 2, D.Lgs 546/92);

2) interruzione per morte, radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati ai sensi dell'art. 12 dec. cit. (art. 40, comma 2, D.Lgs 546/92).

Infatti, nei casi sub 1 e 2 la decisione del merito del ricorso è meramente eventuale, condizionata alla riassunzione del processo.

3) estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 44 D.Lgs 546/92);

4) estinzione del processo per inattività delle parti (art. 45 D.Lgs 546/92);

5) estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (art. 46 D.Lgs 546/92);

6) domanda di sospensione contro gli atti del centro di servizio (sentenza Corte Costituzionale 14/7/1998, n. 336), nel caso in cui venga emanato un provvedimento del centro di servizio favorevole al contribuente.

Inoltre non necessariamente il collegio che si pronuncia sul merito dovrà essere composto dagli stessi componenti che hanno deliberato sulla fase cautelare, in quanto, presso diverse commissioni, proprio per evitare che vi sia la pronuncia di merito da parte degli stessi giudici che hanno deliberato in ordine alla sospensione dell'atto impugnato, il presidente, cui il ricorso torna per l'assegnazione dopo la deliberazione della fase cautelare, può assegnarlo a collegio diverso, anzi, ove le strutture personali lo consentano, sarebbe preferibile.

In tutti i casi predetti, l'attività del collegio per la definizione della istanza di sospensione non viene in alcun modo compensata ed i componenti del collegio che risiedono in Comuni diversi da quello in cui ha sede la Commissione non hanno diritto neanche all'irrisorio compenso per le spese di trasferta (£ 1.000).

Inoltre nel periodo di sospensione dei termini feriali le uniche udienze fissate riguardano proprio la trattazione delle istanze di sospensione e i componenti del collegio che nel periodo estivo, con senso di sacrificio, fanno parte di tale sezione, non percepirebbero alcun compenso per l'attività svolta.

La decisione sulla istanza di sospensione dell'atto impugnato è solo formalmente una pronuncia sommaria, implicando sempre un esame anche del merito e, richiede, un impegno pari e sovente maggiore di quello occorrente per la stessa decisione.

È necessario, pertanto, che anche per tale attività, che comunque definisce la fase cautelare del giudizio, venga attribuito il compenso previsto dall'art. 13 D.Lgs 545/92.

Pertanto si rappresenta al Ministro l'opportunità di sottoporre la questione ad un nuovo esame del Consiglio di Stato e, ove si ritenesse non risolvibile il problema in via interpretativa, la necessità di un intervento legislativo.